

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2026, n. 1153

PR FESR-FSE+21-27. Azione 1.10. Partecipazione della Regione Puglia a EXPO 2027 BELGRADO. Approvazione schema di Accordo di Collaborazione ex art.15,L.n.241/90 tra il Commissario di Sezione per l'Italia per Expo 2027 Belgrado e la Regione Puglia. Istituzione gruppo di lavoro. Variazione al bilancio di previsione 26 e plurien.26-28, ai sensi dell'art.51,c.2,D.Lgs.n.118/11 e ss.mm.ii. di €50.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale (LR) n. 7 del 04/02/1997;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28/07/1998;
- gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta.

Visto il documento istruttorio della **Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese**, condiviso per la parte contabile con il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, concernente l'argomento in oggetto, e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro, di concerto con il Presidente della Giunta della regionale per la competenza in materia di programmazione economico-finanziaria.

Preso atto:

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5 comma 8 delle Linee guida sul "*Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia*", adottate con DGR n. 1397 del 07/10/2025;
- b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente, previsto dall'art. 79 comma 5 della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241, tra il Commissario di Sezione per l'Italia per Expo 2027 Belgrado e la Regione Puglia, così come riportato nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da attivare nell'ambito dell'azione 1.10 del POR Puglia 2021-2027 "Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi";
2. di delegare l'Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Eugenio di Sciascia alla sottoscrizione dell'Accordo in parola;
3. di istituire il Gruppo di lavoro composto da:
 - o la Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico o suo delegato/a;

- o Il Direttore del Dipartimento Cultura, Istruzione, Turismo e Diritti civili o suo delegato/a;
- o la Direttrice del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale o suo delegato/a;
- o il Direttore Generale di Puglia Sviluppo S.p.A o suo delegato/a;
- o il Direttore Generale di Puglia Culture o suo delegato/a;
- o la responsabile dell'Ufficio stampa regionale o suo delegato/a;
- o la Direzione Amministrativa del Gabinetto o suo delegato/a;
- o il Dirigente della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport o suo delegato/a;
- o la Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese o suo delegato/a, con funzioni di Coordinamento;

precisando che la partecipazione ai lavori del medesimo è a titolo gratuito e non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

4. di prevedere uno stanziamento pari a € 50.000,00 sulle risorse assegnate all'Azione 1.10 del POR Puglia 2021-2027 e dettagliate nell'art. 3 dell'Accordo di collaborazione;
5. di notificare il presente atto, a cura della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese, ai componenti del gruppo di lavoro;
6. di autorizzare la variazione ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., in termini di competenza e cassa, al Bilancio annuale di previsione 2026 e pluriennale 2026/2028, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, approvato con DGR n. 1818 del 19/11/2025, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria" del presente atto per complessivi € 50.000,00;
7. di approvare l'Allegato E/1, di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale, conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
8. di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
9. di demandare la Dirigente della Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese, per l'esatta esecuzione del provvedimento ad operare sui capitoli di spesa di cui alla sezione "Copertura finanziaria" la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per l'importo pari a € 50.000,00 a valere sulle risorse dell'Azione 1.10 del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" – sotto-sezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti organi indirizzo politico" – "Provvedimenti della Giunta Regionale".

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: PR FESR-FSE+21-27. Azione 1.10. Partecipazione della Regione Puglia a EXPO 2027 BELGRADO. Approvazione schema di Accordo di Collaborazione ex art.15,L.n.241/90 tra il Commissario di Sezione per l'Italia per Expo 2027 Belgrado e la Regione Puglia. Istituzione gruppo di lavoro.Variazione al bilancio di previsione 26 e plurienn.26-28, ai sensi dell'art.51,c.2,D.Lgs.n.118/11 e ss.mm.ii. di €50.000,00

Visti:

- l'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10/08/2014, n. 126 il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la Legge regionale n. 18 del 27/10/2025 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026 e Bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2026";
- la Legge regionale n. 19 del 27 ottobre 2025 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1818 del 19 novembre 2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.";
- la DGR n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la DGR n. 1295 del 26 settembre 2024 avente ad oggetto "Valutazione di impatto di genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale", aggiornata alle Linee guida approvate con la D.G.R. 1161/2024.

Premesso che:

- l'Azione 1.10 "Interventi per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi" del PR Puglia 2021-2027 prevede forme di sostegno al posizionamento delle PMI pugliesi nelle catene globali del valore e l'adesione a reti di cooperazione, filiere/distretti/cluster e/o accordi con singoli Paesi esteri nell'ambito di una programmazione pluriennale. Tali misure, per le quali realizzazioni con DGR n. 1762 del 13/11/2025 è stata definita la strategia e la strumentazione di interventi regionali, assumono tra l'altro la forma di:

- interventi di marketing localizzativo e accordi commerciali ai fini dell'attrazione di investimenti esteri; con missioni outgoing di imprese pugliesi e con missioni incoming di investitori/distributori/partner commerciali ed industriali esteri, con azioni realizzate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con partner pubblici o privati interventi finalizzati alla promozione e valorizzazione dell'immagine della Puglia nel suo complesso, al fine dell'attrazione degli investimenti;
- interventi di carattere settoriale, volti alla promozione e valorizzazione del sistema di offerta regionale nei principali settori "focus";
- con DGR n. 689 del 26 maggio 2026, la Regione Puglia ha aggiornato e definito la strategia regionale per l'attrazione investimenti stanziando le relative risorse e approvando, tra gli altri, con specifico riferimento alla linea di intervento Invest in Puglia, la partecipazione e/o organizzazione di iniziative integrate volte a valorizzare i punti di forza del sistema produttivo pugliese anche attraverso la partecipazione ad eventi, fiere, business convention, workshop internazionali di carattere generale (es. EXPO);

Visti altresì:

- la decisione del Governo italiano di partecipare all'Esposizione Internazionale Specializzata di Belgrado 2027 (di seguito "Expo Belgrado 2027") in programma dal 15 maggio al 15 agosto 2027;
- il D.P.C.M. del 11.02.2026, registrato alla Corte dei conti al n. 0007137 del 19.03.2026, con il quale l'Ambasciatore d'Italia a Belgrado, Luca Gori, è stato nominato Commissario di Sezione e sono stati definiti i compiti istituzionali attribuitigli per la realizzazione del Padiglione Italia;
- il Contratto di partecipazione sottoscritto a Belgrado, in data 30 aprile 2026, tra il Commissario di Sezione per l'Italia per Expo 2027 Belgrado, la Commissaria Generale di EXPO 2027 Belgrado e il Direttore Generale di EXPO, con il quale si sono definiti i termini della presenza italiana a Expo 2027 Belgrado, in ottemperanza alla Convenzione di Parigi del 1928 ed ai successivi atti applicativi;

Considerato che:

- il Commissario di Sezione coordina e organizza la presenza italiana a Expo Belgrado 2027 declinando il tema "Giocare per l'umanità – Sport e musica per tutti" per promuovere il gioco come strumento di inclusione, innovazione e crescita, rafforzando la resilienza di persone e comunità e stimolando creatività e progresso.

- in particolare, il Padiglione Italia si propone di focalizzare la propria partecipazione sul sotto-tema “Play Together – Giocare Insieme”, per valorizzare il contributo del gioco, dello sport e della musica allo sviluppo socioculturale degli individui e delle comunità, aumentando l'accessibilità e l'inclusione, la solidarietà intergenerazionale e la comprensione culturale, oltre a favorire il progresso tecnologico, stimolando la creatività, la ricerca dell'innovazione e un approccio sperimentale alla progettazione e alla produzione;
- come definito durante la seduta del 29 aprile 2026 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la partecipazione italiana all'Esposizione Internazionale Specializzata di Belgrado 2027 rappresenta un interesse comune del Sistema Paese Italia di cui le Regioni e le Province autonome sono parte integrante e che, pertanto, è necessario coordinarne la presenza in collaborazione con il piano di attività realizzato dal Commissario, anche con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, degli enti locali, delle Università, dei Centri di ricerca, dei Partner istituzionali, pubblici e privati, e degli sponsor;
- per lo sviluppo delle modalità operative della partecipazione della Regione e della predisposizione dei contenuti del progetto complessivo di partecipazione è istituito un Comitato di progetto coordinato dal Commissario, o da un suo delegato, costituito almeno da un rappresentante per ognuna delle parti.

Considerato altresì che:

- è stato costituito presso la Conferenza delle Regioni un Tavolo di Coordinamento “Expo Belgrado 2027” per la partecipazione delle Regioni a Expo Belgrado 2027;
- con nota del 21/05/2026 il Capo di Gabinetto della Giunta Regionale ha comunicato alla Conferenza delle Regioni, in riscontro alle note prot. n. 7909/C11COMINT/CR e prot. n. 0837/C11COMINT/CR, l'interesse della regione Puglia ad aderire all'iniziativa coordinata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome individuando altresì il referente tecnico regionale per la costituzione della Task force per l'EXPO 2027 BELGRADO, designando la Dirigente regionale responsabile della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese;
- l'Ufficio del Commissario, con apposita nota in data 03/07/2026, ha trasmesso lo schema di calendario e le condizioni operative di partecipazione destinate alle Regioni e alle Province autonome, contemplando l'assegnazione a ciascun ente di un pacchetto di tre giornate di esposizione e invitando l'Amministrazione a indicare da due a tre preferenze

di date in ordine di priorità, fermo restando che la conferma definitiva è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo bilaterale;

- con riferimento alle settimane tematiche individuate nel palinsesto della manifestazione, l'adesione si rivela ampiamente coerente con la pianificazione strategica regionale, con particolare riguardo ai periodi dal 22 al 29 maggio ("La resilienza") e dal 5 al 12 giugno ("Il futuro sostenibile");
- la Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese della Regione Puglia svolge le funzioni per l'attuazione delle misure strategiche, degli interventi di internazionalizzazione e attrazione degli investimenti per il triennio 2026-2028, di cui alla DGR n. 689/2026 nell'ambito dei suoi obiettivi finalizzati a rafforzare il sistema organizzativo e di competenze delle PMI pugliesi nei processi di internazionalizzazione e accrescere, attraverso interventi di comunicazione e promozione della "Smart Puglia", l'attrattività del territorio nei confronti di potenziali investitori;

Valutato che:

- Expo Belgrado 2027, prima Esposizione Internazionale nei Balcani Occidentali, rappresenta un'area di prioritario interesse geopolitico e commerciale. L'evento, con circa 140 Paesi confermati e oltre 4 milioni di visitatori stimati, individua la Serbia come mercato target per l'internazionalizzazione nel quadro del Piano d'Azione per l'Accelerazione dell'Export nei mercati extra-UE;
- la proposta di partecipazione ad Expo Belgrado 2027 formulata dal Commissario alle Regioni si articola in due elementi chiave: da un lato, la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, delle tradizioni musicali, dello sport e del saper fare identitario, oltre alle filiere tecnologiche e dell'innovazione dei territori, da inserire nel percorso espositivo del Padiglione Italia; dall'altro lato, l'opportunità di allestire, all'interno dei vari spazi disponibili e nel periodo di presenza regionale, eventi e manifestazioni inseriti nel Palinsesto del Padiglione Italia in linea con i temi della partecipazione nazionale;
- per dare attuazione agli indirizzi politici, che mirano a rafforzare la governance degli interventi regionali di promozione economica e territoriale, occorre assicurare un coordinamento delle iniziative di promozione settoriale e di marketing territoriale di competenza delle diverse strutture regionali ed istituire un Gruppo di Lavoro intersettoriale per il coordinamento strategico e operativo della partecipazione della Regione Puglia a EXPO Belgrado 2027, garantendo la massima sinergia tra le strutture regionali, in particolare negli ambiti dello Sport e della Cultura;
- le attività di progettazione regionale si svolgeranno tramite incontri periodici tra le strutture coinvolte, mirati a:

- condividere le strategie di comunicazione e promozione unitaria dell'immagine pugliese per Expo 2027 Belgrado;
- definire temi e contenuti richiesti per il Padiglione Italia, in particolare su settori da promuovere, imprese da coinvolgere, tramite procedure di evidenza pubblica, e condividere le date della partecipazione sottoposte a conferma;
- programmare eventi e iniziative promozionali comuni per Expo 2027 Belgrado, per valorizzare l'immagine della Puglia nel mondo e favorire eccellenze, opportunità di investimenti e turismo;
- l'assegnazione definitiva delle tre giornate espositive alla Regione Puglia è subordinata alla sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione tra la Regione e il Commissario di Sezione;

Ritenuto:

- strategico per la Regione Puglia prendere parte all'EXPO 2027 Belgrado, atteso che:
 - a. la manifestazione risulta essere in linea con gli indirizzi politici regionali per la promozione economica, settoriale e di marketing territoriale messe in campo dalle varie strutture regionali;
 - b. l'evento rappresenta un'occasione per promuovere i sistemi produttivi strategici della S3 regionale, l'immagine unitaria della Puglia, del suo territorio e delle sue eccellenze produttive, generando occasioni di incontri e scambio con gli operatori internazionali presenti che si profilano come potenziali investitori;
 - c. la partecipazione a EXPO 2027 Belgrado dà piena attuazione all'Azione 1.10 "Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi" del PR FSE-FESR Puglia 2021-2027, con specifico riferimento alla linea di intervento *Invest in Puglia* prevista dalla DGR 689/2026 che, difatti, prevede attività mirate a generare interesse da parte degli investitori esteri attraverso attività di marketing territoriale di promozione e comunicazione dell'immagine economica e tecnologica della Regione nell'ambito della sub azione 1.10.4;
- di dover procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro per definire temi e contenuti dei contributi regionali richiesti per la realizzazione del Padiglione Italia, con particolare riferimento ai vari percorsi espositivi e alla definizione e coordinamento di un calendario di attività di promozione culturale e musicale, tradizioni e saper fare sport e pratiche identitarie nonché le filiere dell'innovazione legata ai territori da realizzarsi nel periodo di partecipazione regionale all'evento, all'uopo individuando quali componenti dello stesso:

- la Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico o suo delegato/a;
- Il Direttore del Dipartimento Cultura, Istruzione, Turismo e Diritti civili o suo delegato/a;
- la Direttrice del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale o suo delegato/a;
- il Direttore Generale di Puglia Sviluppo S.p.A o suo delegato/a;
- il Direttore Generale di Puglia Culture o suo delegato/a;
- la responsabile dell'Ufficio stampa regionale o suo delegato/a;
- la Direzione Amministrativa del Gabinetto o suo delegato/a;
- il Dirigente della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport o suo delegato/a;
- la Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese o suo delegato/a, con funzioni di Coordinamento;

Si precisa che la partecipazione dei componenti al sopraindicato Gruppo di lavoro è a titolo integralmente gratuito e non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale

- di dover garantire la partecipazione della Regione Puglia all'Expo secondo lo schema modulare di partecipazione definito dall'art. 3 dell' Accordo di Collaborazione allegato al presente provvedimento a fronte di una compartecipazione finanziaria onnicomprensiva definita pari a € 50.000,00 (iva esente) che prevede la copertura dei costi così come dettagliati dal citato art. 3;
- di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15 Legge 241-90 tra il Commissario Generale di Sezione per l'Italia per Expo 2027 Belgrado e la Regione Puglia, allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante (Allegato 1), in cui sono declinate, tra l'altro, le modalità di partecipazione all'evento, in stretto coordinamento con la Conferenza delle Regioni e Province Autonome.
- di apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2026 e pluriennale 2026-2028 ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm. ii. per assicurare la necessaria copertura finanziaria all'iniziativa.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli artt. 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti valutazione di impatto di genere: NEUTRO

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta: la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii per complessivi €50.000,00, come di seguito specificato:

- **VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026 E PLURIENNALE 2026-2028**

CRA 02.06- SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

PARTE ENTRATA

BILANCIO VINCOLATO

Tipo entrata: ricorrente – Codice UE:1

CAPITOLO	DECLARATORIA	TITOLO TIPOLOGIA	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	VARIAZIONE E.F. 2026 COMPETENZA E CASSA
E2127010	TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL PR PUGLIA 2021/2027. QUOTA UE FONDO FESR	2.105	E.2.01.05.01.000	+ € 32.110,00
E2127020	TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL PR PUGLIA 2021/2027. QUOTA STATO FONDO FESR	2.101	E.2.01.01.01.000	+ € 12.523,00

Titolo giuridico che supporta il credito è il PR PUGLIA FESR FSE+ 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 8461 del 17/11/2022 dei competenti Servizi della Commissione Europea, come da ultimo modificata dalla Decisione C(2026) 3011 del 07/05/2026:

Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, dal debitore certo: Unione Europea e Ministero dell'Economia e Finanze.

PARTE SPESA

BILANCIO VINCOLATO

Tipo spesa: ricorrente

CRA	CAPITOLO	DECLARATORIA	MISSIONE PROGRA MMA TITOLO	UE	PIANO DEI CONTI FINANZIARI O	VARIAZION E E.F. 2026 COMPETEN ZA E CASSA
2.6	U1171101	PR PUGLIA 2021-2027 FONDO FESR - AZIONE 1.10 INTERVENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI- SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - QUOTA UE	14.5.1	3	U.1.03.02.0 2.000	+ € 32.110,00
2.6	U1172101	PR PUGLIA 2021-2027 FONDO FESR - AZIONE 1.10 INTERVENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI- SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - QUOTA STATO	14.5.1	4	U.1.03.02.0 2.000	+ € 12.523,00
2.6	U1173101	PR PUGLIA 2021-2027 FONDO FESR - AZIONE 1.10 INTERVENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI- SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - COFINANZIAMENTO REGIONALE	14.5.1	7	U.1.03.02.0 2.000	+ € 5.367,00
10.4	U1110050	Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)	20.3.2	8	U.2.05.01.9 9	- € 5.367,00

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

All'accertamento dell'entrata e all'impegno della spesa provvederà la Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese, responsabile dell'azione 1.10 del PR 2021/2027 giusta DGR n. 609/2023. Nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) "contributi a rendicontazione" del D. Lgs. 118/2011.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, l'Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro, al fine promuovere le attività di internazionalizzazione e attrazione degli investimenti in Puglia, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera d) della LR n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:

1. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241, tra il Commissario di Sezione per l'Italia per Expo 2027 Belgrado e la Regione Puglia, così come riportato nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da attivare nell'ambito dell'azione 1.10 del POR Puglia 2021-2027 "Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi";
2. di delegare l'Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Eugenio di Sciascio alla sottoscrizione dell'Accordo in parola;
3. di istituire il Gruppo di lavoro composto da:
 - la Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico o suo delegato/a;
 - Il Direttore del Dipartimento Cultura, Istruzione, Turismo e Diritti civili o suo delegato/a;

- la Direttrice del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale o suo delegato/a;
- il Direttore Generale di Puglia Sviluppo S.p.A o suo delegato/a;
- il Direttore Generale di Puglia Culture o suo delegato/a;
- la responsabile dell'Ufficio stampa regionale o suo delegato/a;
- la Direzione Amministrativa del Gabinetto o suo delegato/a;
- il Dirigente della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport o suo delegato/a;
- la Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese o suo delegato/a, con funzioni di Coordinamento;

precisando che la partecipazione ai lavori del medesimo è a titolo gratuito e non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

4. di prevedere uno stanziamento complessivo pari a € 50.000,00 (iva esente) sulle risorse assegnate all'Azione 1.10 del POR Puglia 2021-2027 e dettagliate nell'art. 3 dell'Accordo di collaborazione;
5. di notificare il presente atto, a cura della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese, ai componenti del gruppo di lavoro;
6. di autorizzare la variazione ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., in termini di competenza e cassa, al Bilancio annuale di previsione 2026 e pluriennale 2026/2028, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, approvato con DGR n. 1818 del 19/11/2025, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria" del presente atto al fine di garantire la copertura finanziaria degli interventi 2026 per complessivi € 50.000,00;
7. di approvare l'Allegato E/1, di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale, conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
8. di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
9. di demandare la Dirigente della Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese, per l'esatta esecuzione del provvedimento ad operare sui capitoli di spesa di cui alla sezione "Copertura finanziaria" la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per l'importo pari a € 50.000,00 a valere sulle risorse dell'Azione 1.10 del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" – sotto-sezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti organi indirizzo politico" – "Provvedimenti della Giunta Regionale".

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con DGR n. 1397 del 07/10/2025.

La Funzionaria Istruttrice

Alessandra De Gaetani



Alessandra De Gaetani
30.07.2026 12:49:38
GMT+02:00

EQ Azioni e interventi per l'internazionalizzazione
dei sistemi produttivi e promozione attrattività territoriale
Paola Riglietti



PAOLA
RIGLIETTI

La Dirigente del Servizio Internazionalizzazione e Fiere
Antonella Panettieri

Antonella Panettieri
30.07.2026
11:09:17
UTC



La Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione
delle Imprese
Francesca Zampano



Francesca Zampano
30.07.2026
13:25:53
GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Pasquale Orlando



PASQUALE
ORLANDO
05.08.2026
07:51:58
GMT+02:00

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio



GIANNA
ELISA
BERLINGERIO
30.07.2026
16:25:01
GMT+02:00

L'Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale
per la competenza in materia di programmazione economico-finanziaria, ai sensi del vigente
Regolamento della Giunta Regionale,

propone

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro
Di Sciascio
Eugenio Di Sciascio

Eugenio Di Sciascio
31.07.2026
09:19:35
UTC



Il Presidente della Giunta regionale
Antonio Decaro



ANTONIO DECARO
05.08.2026 10:31:04
GMT+02:00

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79 comma 5 della
L.R. n. 28/2001 ed attestazione di copertura finanziaria.

La Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria o suo delegato



Firmato digitalmente da:
Stolfa Regina
Firmato il 06/08/2026 14:21
Seriale Certificato: 5833319
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Francesca Zampanò
30.07.2026 13:25:53
GMT+02:00

Allegato A

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, es.m.i.

TRA

il Commissario di Sezione per l'Italia per Expo 2027 Belgrado, l'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori (di seguito, il "**Commissario**");

E

la Regione / Provincia Autonoma..... con sede legale in, n., CAP [...], C.F. [...], in persona del legale rappresentate pro tempore [...], per la sua carica agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede di [...], e munito dei necessari poteri (di seguito, la "**Regione/Provincia**");

di seguito definiti, congiuntamente, come le "**Parti**" o ciascuna, individualmente, come la "**Parte**".

VISTI

la Convenzione sulle Esposizioni Internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, e successive modificazioni, in particolare quelle apportate dal Protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, e dal Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314;

la decisione del Governo italiano di partecipare all'Esposizione Internazionale Specializzata di Belgrado 2027 (di seguito "Expo Belgrado 2027");

il D.P.C.M. del 11.02.2026, registrato alla Corte dei conti al n. 0007137 del 19.03.2026, con il quale l'Ambasciatore d'Italia a Belgrado, Luca Gori, è stato nominato Commissario di Sezione;

il Contratto di partecipazione sottoscritto a Belgrado, in data 30 aprile 2026, tra il Commissario di Sezione per l'Italia per Expo 2027 Belgrado, la Commissaria Generale di EXPO 2027 Belgrado e il Direttore Generale di EXPO d.o.o., con il quale si sono definiti i termini della presenza italiana a Expo 2027 Belgrado, in ottemperanza alla Convenzione di Parigi del 1928 ed ai successivi atti applicativi;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 15 ai sensi del quale "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

la Deliberazione n. ____ del ____ con la quale la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione della Regione.....all'Esposizione Internazionale Specializzata Expo 2027 Belgrado e lo schema di Accordo di Collaborazione con il Commissario Generale di Sezione per la partecipazione italiana ad Expo Belgrado 2027

il PR Puglia 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPR002) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8461 del 17 novembre 2022 e da ultimo modificato con Decisione C(2026) 3011 del 7 maggio 2026;

Premesso che

il PR Puglia 2021-2027, all'Azione 1.10 "Interventi per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi", prevede la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione e valorizzazione dell'immagine della Puglia nel suo complesso, al fine dell'attrazione degli investimenti

CONSIDERATO

che l'Esposizione Internazionale Specializzata di Belgrado 2027 è, per sua natura, un evento internazionale in ragione del numero e della caratterizzazione dei Paesi Partecipanti previsti, del carattere universale del tema scelto, del grande flusso di visitatori attesi, delle ricadute dei rapporti internazionali e istituzionali che verranno sviluppati e degli scambi culturali e di business che da tale evento si genereranno;

che la partecipazione italiana all'Esposizione Internazionale Specializzata di Belgrado 2027 rappresenta un interesse comune del Sistema Paese Italia di cui le Regioni e le Province autonome sono parte integrante e che, pertanto, è necessario coordinarne la presenza in collaborazione con il piano di attività realizzato dal Commissario;

che tra i compiti affidati al Commissario, è incluso il coordinamento delle attività per la realizzazione e gestione del Padiglione Italia ed in particolare l'elaborazione del progetto, la formulazione degli indirizzi e delle linee guida riguardanti i contenuti della progettazione e la realizzazione del Padiglione Italia;

che il Commissario coordina e organizza la presenza italiana a Expo Belgrado 2027 sulla base del Contratto di partecipazione, in premessa citato, a cui è allegato il Theme Statement della partecipazione Italiana all'Esposizione Internazionale Specializzata, con l'obiettivo di declinare il tema degli Organizzatori "Giocare per l'umanità – Sport e musica per tutti" ponendo il gioco, inteso come strumento di inclusione ed innovazione, al centro dello sviluppo e della crescita, creando un grande evento centrato sul rafforzare la resilienza degli individui e delle comunità così come di stimolare la creatività e il progresso.

che l'Italia si propone di focalizzare la propria partecipazione sul sotto-tema "Play Together – Giocare Insieme", per valorizzare il contributo del gioco, dello sport e della musica allo sviluppo socioculturale degli individui e delle comunità, aumentando l'accessibilità e l'inclusione, la solidarietà intergenerazionale e la comprensione culturale, oltre a favorire il progresso tecnologico, stimolando la creatività, la ricerca dell'innovazione e un approccio sperimentale alla progettazione e alla produzione;

che è stato costituito presso la Conferenza Regioni un Tavolo di Coordinamento "Expo Belgrado 2027" per la partecipazione delle Regioni a Expo Belgrado 2027;

che le pubbliche amministrazioni possono, nel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, ricorrere alla stipula di accordi finalizzati a disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, in forza di quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

che ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento dei compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 30 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

che le Parti sono amministrazioni pubbliche con competenze diverse, il cui esercizio congiunto consentirebbe di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto del presente Accordo;

che le Parti intendono svolgere i compiti funzionali all'attività di interesse comune oggetto del presente Accordo in un'ottica collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

che le Parti non svolgono attività sul mercato aperto;

**TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1
PREMESSE E ALLEGATI**

1.1 Le premesse, i documenti allegati e quelli richiamati nel presente accordo ne costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale.

**ART. 2
OGGETTO**

2.1 A seguito dei contatti intercorsi tra le Parti e i rispettivi rappresentanti, con il presente accordo si definiscono le modalità di partecipazione della Regione/Provincia autonoma all'interno del Percorso Espositivo del Padiglione Italia ad Expo Belgrado 2027, che vengono di seguito indicate.

2.2 A tal fine, si conviene che:

- a) il Concept del Padiglione Italia è sviluppato sulla base del "Theme Statement" di partecipazione dell'Italia ad Expo Belgrado 2027;
- b) il Concept è finalizzato ad illustrare i molteplici aspetti del tema di partecipazione dell'Italia a Expo Belgrado 2027 e viene realizzato dal Commissario in collaborazione e con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, degli enti locali, delle Università, dei Centri di ricerca, dei Partner istituzionali, pubblici e privati, e degli sponsor;
- c) le Regioni e le Province autonome partecipano in qualità di Partner del Padiglione Italia. I contenuti e gli allestimenti del programma di partecipazione saranno sviluppati in coerenza con il citato Concept, che la Regione/Provincia autonoma dichiara di conoscere e si impegna a rispettare, sotto la regia del Commissario;
- d) per lo sviluppo della modalità operative della partecipazione della Regione/Provincia autonoma è istituito un Comitato di progetto coordinato dal Commissario, o da un suo delegato, costituito almeno da un rappresentante per ognuna delle parti. Il Comitato di progetto procede alla predisposizione dei contenuti del progetto complessivo di partecipazione.

2.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Commissario ha già concluso o concluderà analoghi accordi con altri Partecipanti nonché con altri enti locali ed istituzioni e considerano essenziali le interlocuzioni tra la Regione/Provincia autonoma ed il Commissario, volte ad integrare il presente accordo al fine di adeguarlo alle specifiche esigenze reciproche, nel quadro di un'azione coordinata tra Amministrazioni che renda la rispettiva azione efficiente e razionale e consenta il corretto svolgimento delle attività indicate nel presente accordo e di quelle ad esso correlate.

2.4 In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, al fine di dare piena attuazione al presente Accordo, ad operare nel rispetto della massima trasparenza relativamente ai propri obblighi, anche con riferimento alla rendicontabilità dei costi sostenuti, al fine di garantire la piena ammissibilità degli stessi, anche indicando le modalità specifiche per il calcolo ed il ristoro dei costi sostenuti da parte del Commissario in carico ai Partecipanti.

**ART. 3
MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE**

3.1 In conformità a quanto esposto precedentemente, il Commissario, con il presente accordo, propone

alla Regione/Provincia autonoma, che lo condivide e lo accetta, il format, come di seguito descritto al fine di promuovere e valorizzare l'immagine e le competenze della Regione/Provincia autonoma nell'ambito della partecipazione dell'Italia a Expo Belgrado 2027 e coerentemente con essa.

3.2 La partecipazione della Regione/Provincia autonoma è declinata secondo le modalità di seguito specificate e consente, a fronte di una condivisione delle spese di produzione, gestione, conduzione ed allestimento, di poter essere presente negli spazi del Padiglione Italia, diventando coautore del contenuto insieme al Commissario e acquisendo la qualifica di "Partner del Padiglione Italia ad Expo Belgrado 2027".

3.3 Gli importi di cui alle specifiche sotto riportate, sono riconosciuti a titolo di copertura dei costi sostenuti dal Commissario, senza che gli stessi costituiscano alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute o da sostenersi. Tale contributo viene corrisposto ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90.

3.4 Le Parti convengono che la Regione/Provincia autonoma sia presente all'interno del Padiglione Italia con una partecipazione base articolata come segue:

RAPPRESENTAZIONE STABILE E CONTINUATIVA PER TUTTA LA DURATA DI EXPO BELGRADO 2027

Nei tre mesi dell'Esposizione Internazionale Specializzata (dal 15 maggio al 15 agosto 2027), la Regione/Provincia autonoma sarà parte attiva ed integrante del Padiglione Italia attraverso

- a) **Inserimento del nome della Regione/Provincia autonoma quale Partner del Padiglione Italia nelle attività di comunicazione ufficiale del Padiglione Italia e del Commissariato;**
- b) **Video collettivo della durata di circa 2 minuti, trasmesso in riproduzione continua su uno schermo dedicato, collocato all'esterno dell'area espositiva riservata alle Regioni e alle Province autonome, nelle immediate vicinanze dell'ingresso.**

Regioni e Province autonome saranno invitate a fornire contenuti video che valorizzino le comunità e identità locali, le eccellenze produttive e artigianali; sport, musica e tradizioni; giovani talenti e innovazione culturale; enogastronomia e modelli di convivialità. I contenuti saranno selezionati e coordinati per garantire coerenza narrativa e valorizzazione delle specificità territoriali.

RAPPRESENTAZIONE NELLE GIORNATE REGIONALI

Le giornate dedicate a ciascuna Regione/Provincia autonoma rappresentano il momento di massima visibilità e protagonismo, offrendo l'opportunità di sviluppare un palinsesto personalizzato, distintivo e ad alto impatto comunicativo.

Le Regioni e le Province autonome potranno inoltre valutare, ove di interesse, forme di partecipazione congiunta finalizzate a valorizzare narrazioni territoriali integrate e complementari.

Nelle giornate dedicate, individuate di comune accordo tra le Parti, l'Ente avrà la possibilità di:

- a) **Partecipare al percorso espositivo del Padiglione Italia nello "Spazio Territori" (85mq)**
L'area espositiva riservata alle Regioni è situata al piano terra ed è pienamente integrata nel percorso di visita del Padiglione, concepito come un flusso unidirezionale con passaggio obbligato del pubblico attraverso le diverse aree espositive.
Le Parti concordano che la Regione/Provincia autonoma sarà presente con un progetto espositivo durante le giornate regionali, individuate di comune accordo tra le Parti, secondo le modalità indicate

nel presente accordo, nell'ambito del Comitato di progetto di cui all'art. 2.

Le Regioni / province autonome sono, in particolare, invitate a presentare contenuti che valorizzino il patrimonio culturale e musicale, tradizioni e saper fare sport e pratiche identitarie nonché le filiere dell'innovazione legata ai territori.

- b) **proiettare contenuti video scelti dalla Regione/Provincia autonoma su schermo dedicato** ubicato all'interno dell'area espositiva;
- c) **esporre opere rappresentative del territorio.**
Le Regioni/Province autonome interessate potranno concordare con l'Ufficio del Commissario anche l'esposizione di ulteriori opere nella Piazza centrale o in altre aree del Padiglione. L'ubicazione sarà stabilita di comune accordo anche sulla base delle caratteristiche tecniche dell'opera/installazione.
- d) **utilizzare la "Piazza" centrale (150 mq)**, cuore dinamico del Padiglione, per spettacoli, esibizioni e momenti performativi capaci di attrarre pubblico e media.
- e) **disporre di biglietti di ingresso ad EXPO 2027, a supporto delle delegazioni e delle attività istituzionali** (numero e specifiche condizioni potranno essere definite quando sarà resa nota la policy di biglietteria applicata dagli organizzatori);
- f) **amplificare la visibilità attraverso eventi replicati negli spazi ufficiali dell'Expo**
(pop-up stage collocato nelle immediate vicinanze del Padiglione, auditorium e altri spazi dedicati ad eventi musicali, campi e strutture sportive).
- g) **Utilizzare l'area conferenze e networking** per evento di presentazione della Regione/Provincia autonoma e per incontri con partner internazionali e operatori economici nel corso delle Giornate dedicate.
- h) **Organizzare nell'area ristoro iniziative di promozione della tradizione enogastronomica** (degustazioni e live cooking show su invito).
- i) **Interventi di testimonial e figure rappresentative** nel palinsesto del Padiglione (musica, sport, cultura, impresa)
- j) **Utilizzare lo schermo presente sulla facciata esterna** per la proiezione di contenuti digitali di promozione del territorio.

Le Parti concordano che i format stilistici del video, della mostra e dell'opera d'arte da collocare nel Padiglione saranno definiti nel Comitato di progetto tra la Regione/Provincia autonoma e il Commissario, e che i contenuti degli stessi saranno subordinati alla direzione, supervisione ed approvazione del Commissario, così come indicato nel Comitato di progetto e in coerenza con i contenuti complessivi del percorso espositivo del Padiglione Italia.

La partecipazione della Regione/Provincia autonoma avverrà a fronte di una compartecipazione onnicomprensiva pari ad € 50.000 (cinquantamila/00), esente IVA.

In particolare, la compartecipazione finanziaria comprende: il concept espositivo del Padiglione, la revisione del progetto di allestimento proposto dalla Regione, l'allestimento, la gestione dello spazio e l'utilizzo delle dotazioni audio-video del padiglione, il disallestimento, la manutenzione ordinaria, la pulizia degli spazi utilizzati, le utenze, i servizi di sorveglianza, accoglienza ospiti, i servizi di interpretariato italiano/serbo, il facility e waste management, i servizi di promozione al pubblico e comunicazione.

Restano esclusi:

- i costi di produzione e adattamento delle mostre/contenuti digitali/installazioni;

- i costi di trasporto e doganali all'Italia fino all'ingresso di Expo Belgrado 2027, incluse le relative assicurazioni;
- i costi di onorario, viaggio, vitto e alloggio di artisti, testimoniale e, più in generale, della delegazione della Regione/Provincia autonoma

ULTERIORI OPPORTUNITA'

In aggiunta alle opportunità offerte dal Padiglione Italia, nel corso dei tre mesi della manifestazione è previsto un palinsesto di eventi organizzati da EXPO Belgrado 2027 (EXPO-led events) e articolati in settimane tematiche.

Le Regioni e le Province autonome potranno manifestare il proprio interesse all'Ufficio del Commissario che coordinerà e faciliterà la partecipazione italiana (presentazione di progetti, intervento relatori, partecipazione di delegazioni istituzionali o di imprese).

ART. 4

OBBLIGHI DELLA REGIONE

4.1 I contenuti della partecipazione della Regione/Provincia autonoma, secondo i termini e le modalità indicate al precedente articolo 3, dovranno essere condivisi e approvati dal Commissario, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative e dei contenuti proposti con il tema di partecipazione dell'Italia a Expo Belgrado 2027.

4.2 La Regione/Provincia autonoma si impegna ad utilizzare gli spazi espositivi soltanto secondo le modalità concordate e nel rispetto della massima diligenza.

4.3 In caso in cui la regione richieda attività che importino nuove spese ed oneri, anche se imprevisti e successivi rispetto alla stipula del presente accordo necessari all'organizzazione, alla realizzazione ed al buon funzionamento delle attività e delle iniziative concordate o, comunque, derivanti dalle stesse, così come dettagliato di seguito e quantificato al successivo articolo 6, anche derivanti da attività o comportamenti o omissioni della Regione/Provincia autonoma sono a totale carico della Regione stessa.

4.4 In relazione alla realizzazione delle proprie attività, **la Regione si impegna, altresì, a consegnare al Commissario, entro e non oltre il 15 aprile 2027 idonea polizza assicurativa a favore terzi** che dovrà avere validità dalla data di firma e per tutta la durata di Expo Belgrado 2027 e della validità del presente accordo, a garanzia dei beni in proprietà, in possesso o in uso della Regione, dei suoi collaboratori e dei soggetti da questa incaricati, a qualunque titolo, ai fini dell'esecuzione del presente accordo (arredamenti, attrezzature, componenti di qualunque genere, merci esibite, veicoli, oggetti personali o altro).

4.5 Per effetto della predetta polizza assicurativa, il Commissario si potrà rivalere per ogni eventuale pretesa avanzata dai terzi e dagli operatori a qualunque titolo incaricati dalla Regione ai fini dell'esecuzione del presente accordo, in conseguenza di eventi dannosi verificatisi all'interno del Padiglione Italia se con colpa della Regione/Provincia autonoma.

4.6 La Regione/Provincia autonoma si impegna inoltre ad emettere polizza sanitaria e assicurativa a garanzia dei soggetti incaricati dall'Ente, in esecuzione del presente accordo e dei soggetti terzi delegati dalla stessa.

ART. 5

OBBLIGHI DEL COMMISSARIO

5.1 Il Commissario si impegna a garantire che la presenza della Regione/Provincia autonoma sia conforme a quanto indicato dal presente accordo, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative concordate e dalle Parti. Ogni spesa o onere relativi ad imprevisti/disservizi inerenti il buon funzionamento delle strutture e degli spazi espositivi messi a disposizione dal Commissario nel Padiglione Italia sono a totale carico del Commissario.

5.2 Il Commissario trasmette alla Regione/Provincia le informazioni e la documentazione delle spese sostenute, necessarie all'implementazione delle procedure di rendicontazione, nonché conserva e gestisce la documentazione giustificativa delle spese e tiene costantemente aggiornata la contabilità.

5.3 Il Commissario estende alla Conferenza delle Regioni ed alle singole Regioni/Province Autonome tutte le eventuali Convenzioni con vettori, aerei, ferroviari etc., ed hotel stipulate in occasione di Expo Belgrado 2027.

ART. 6 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DELLA REGIONE

6.1 I movimenti finanziari tra le Parti si configurano come mero ristoro delle spese sostenute dal Commissario, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo o di un margine di guadagno per le attività svolte.

6.2 Per la partecipazione della Regione/Provincia autonoma, così come specificato all'art. 3, secondo le modalità descritte negli articoli precedenti e negli allegati del presente accordo, la Regione/Provincia autonoma corrisponde al Commissario la compartecipazione finanziaria concordata secondo le seguenti modalità:

L'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), IVA esente, a valere sull'Azione 1.10 del PR Puglia 2021-2027, da corrispondere in n. 2 (due) rate con le seguenti scadenze:

- a) prima rata, pari al 50% del valore pattuito, di importo pari ad Euro 25.000, entro 30 gg. dalla trasmissione alla Regione del progetto definitivo del Padiglione;
- b) seconda rata, a saldo, pari al 50% del valore pattuito, di importo pari ad Euro 25.000 entro e non oltre 30 gg. dall'inizio dell'Esposizione Universale a fronte della presentazione da parte del Commissario di un SAL.

6.3. I versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, sul conto corrente intestato al Commissariato, codice

ART. 7 VARIANTI

7.1 Nessuna variazione o modifica al presente accordo può essere introdotta unilateralmente dalle Parti, fatte salve le cause di forza maggiore di cui al successivo art. 10.

ART. 8**SALVAGUARDIA DELL'IDENTITÀ E DEI DIRITTI DL PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DI PADIGLIONE ITALIA**

8.1 La Regione/Provincia autonoma si obbliga a partecipare all'Expo Belgrado 2027 in maniera tale da non ledere il buon nome, l'avviamento, la reputazione e l'immagine del Padiglione Italia e nel rispetto delle leggi, regolamenti e codici di condotta applicabili, impegnandosi a garantire che nessun atto o affermazione, attraverso qualsiasi strumento di comunicazione, pubblicitario o di marketing e nessun materiale promozionale utilizzato dalla Regione/Provincia autonoma arrecherà offesa al pubblico o danneggerà il buon nome, l'avviamento, la reputazione e l'immagine del Padiglione Italia.

8.2 Il logo del Padiglione Italia, di Expo Belgrado 2027 e della Regione potranno essere utilizzati, previa reciproca autorizzazione scritta, per lo svolgimento di attività comuni e concordate, realizzate nell'ambito del presente accordo. Le Parti si impegnano, sin d'ora, al rispetto dei reciproci Manuali d'uso dei Loghi. La mancata approvazione della Parte interessata non costituisce né può essere intesa come forma di silenzio assenso.

8.3 La Regione/Provincia autonoma riconosce ed accetta di non avere nessun diritto, titolo od interesse relativi al marchio del Padiglione Italia e di Expo Belgrado 2027 o ad altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di quest'ultimo.

ART. 9**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

9.1 Le Parti si impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente accordo, a conformarsi alle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati/RGPD (UE) 2016/679 e della vigente normativa italiana di raccordo (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

9.2 Ciascuna delle parti assume la qualifica di Titolare del trattamento dei dati relativamente all'espletamento delle attività di propria competenza.

ART. 10**DURATA E RECESSO**

10.1 Il presente accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadrà il, salvi i casi di cessazione anticipata di seguito previsti.

10.2 Qualora un evento di forza maggiore o un mutamento di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che si verificassero a carico del Padiglione Italia o di Expo Belgrado 2027 rendessero impossibile l'esecuzione dell'accordo in via definitiva, le Parti potranno in ogni tempo recedere dall'accordo mediante PEC.

10.3 Resta inteso che, nel caso in cui Expo Belgrado 2027 non si dovesse realizzare per cause di forza maggiore e comunque non attribuibili a fatto del Commissario, quest'ultimo non potrà essere considerato responsabile dei costi o dei danni occorsi alla Regione/Provincia autonoma a causa della cancellazione.

ART. 11**RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE**

11.1 Le Parti si riservano la facoltà di procedere alla risoluzione del presente accordo, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di: (i) reiterata violazione (ritardo, inadempimento, inesatto adempimento) degli obblighi reciprocamente assunti in forza del presente accordo; (ii) sospensione o interruzione degli obblighi assunti dalle Parti per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.

11.2 Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di risolvere il presente accordo, a mezzo di PEC e con effetto immediato, ai sensi e con le modalità dell'art. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggior danno e spesa conseguente, in caso di:

- a) accertamento di grave negligenza, irregolarità o frode nell'esecuzione degli obblighi previsti dall'accordo;
- b) violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, previdenziale, eventuali contratti di lavoro e di sicurezza del lavoro;
- c) mancata conformità alle disposizioni in materia di riservatezza e di tutela dei marchi;
- d) mancata attestazione della copertura assicurativa dei rischi, durante la vigenza dell'accordo.

11.3 In tali casi, sarà riconosciuto al Commissario esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute - o in ogni caso relative ad attività effettivamente realizzate - sino alla data della risoluzione, dovendosi procedere alla restituzione delle somme non spese, senza che null'altro sia dovuto dalla Provincia autonoma/Regione.

11.4 Nel caso in cui il Commissariato abbia sostenuto spese per attività effettivamente realizzate maggiori rispetto quanto versato dalla Regione/Provincia autonoma, questa provvederà al saldo di quanto dovuto sino alla data di cessazione anticipata dell'Accordo, previa presentazione da parte del Commissariato di una relazione delle attività svolte.

ART. 12 RINUNCIA TACITA

12.1 L'inerzia di una delle Parti ad ottenere dall'altra l'adempimento degli impegni previsti dal presente accordo o ad esercitare qualsivoglia opzione in esso contenuta non potrà essere considerata in alcun modo implicita rinuncia. Eventuali facoltà di rinuncia dovranno essere esercitate dalle Parti esclusivamente in forma scritta.

12.2 In tal caso, sarà riconosciuto al Commissario esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute - o in ogni caso relative ad attività effettivamente realizzate - sino alla data della rinuncia, dovendosi procedere alla restituzione delle somme non spese, senza che null'altro sia dovuto dalla Regione/Provincia autonoma.

12.3 Nel caso in cui il Commissariato abbia sostenuto spese per attività effettivamente realizzate maggiori rispetto quanto versato dalla Regione/Provincia autonoma, questa provvederà al saldo di quanto dovuto sino alla data di cessazione anticipata dell'Accordo, previa presentazione da parte del Commissariato di una relazione delle attività svolte.

ART. 13 CESSAZIONE DELL'ACCORDO

13.1 In caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa del presente accordo, le Parti dovranno cessare immediatamente qualsiasi utilizzo, esercizio o sfruttamento sia dello spazio allestitivo concesso alla Regione/Provincia autonoma all'interno del Padiglione Italia sia dei diritti di partecipazione, dei marchi, loghi, segni distintivi, diciture e/o denominazioni in qualunque modo connessi in virtù del presente accordo, nonché, qualsiasi riferimento o citazione degli stessi in qualunque attività svolta dalle Parti.

13.2 Di conseguenza, dovrà essere immediatamente cessata, da ambo le Parti, qualsiasi attività pubblicitaria e/o promozionale che costituisca esercizio dei diritti oggetto del presente accordo. Tale cessazione dovrà estendersi anche all'utilizzo di qualsiasi slogan o frase specificamente sviluppata ed utilizzata dalla Regione/Provincia autonoma per la fruizione della sua qualificazione come "Partner", "Partecipante" o "Ex Partecipante" del Padiglione Italia, o altra analoga o simile ed a non svolgere alcun tipo di attività che possa in qualunque modo provocare nel pubblico l'erroneo convincimento che l'accordo

sia ancora in essere.

13.3 Nei casi di cui al precedente punto 13.1, le Parti dovranno, ciascuno per proprio conto e a propria cura e spese, distruggere tutte le rimanenze di materiale relativo ad iniziative di comunicazione o altri documenti pubblicitari o altro materiale riportante qualsiasi elemento relativo al presente accordo, non appena ciò sia possibile ma, in ogni caso, non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla cessazione del presente accordo.

13.4 Fuori dai casi di cessazione anticipata, per qualunque causa, degli effetti del presente accordo, la Regione/Provincia autonoma avrà comunque la facoltà, dopo la scadenza del presente accordo, di citare, richiamare o di fare riferimento, per fini istituzionali e promozionali alla sua partecipazione al Padiglione Italia e a Expo Belgrado 2027.

13.5 In tali casi, sarà riconosciuto al Commissario esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute - o in ogni caso relative ad attività effettivamente realizzate - sino alla data della cessazione anticipata dell'Accordo, dovendosi procedere alla restituzione delle somme non spese, senza che null'altro sia dovuto dalla Regione/Provincia autonoma.

13.6 Nel caso in cui il Commissariato abbia sostenuto spese per attività effettivamente realizzate maggiori rispetto quanto versato dalla Regione/Provincia autonoma, questa provvederà al saldo di quanto dovuto sino alla data di cessazione anticipata dell'Accordo, previa presentazione da parte del Commissariato di una relazione delle attività svolte.

ART. 14 INVALIDITÀ, INEFFICACIA, INESEGUIBILITÀ PARZIALI

14.1 Nel caso in cui una o più clausole del presente accordo fossero ritenute, per l'entrata in vigore di disposizioni aventi valore di legge successive alla stipula del presente accordo o per qualsiasi altro motivo, invalide, inefficaci, o non eseguibili, tale invalidità, inefficacia od ineseguitività non importerà invalidità, inefficacia od ineseguitività dell'intero accordo, a meno che non risulti che le Parti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità, inefficacia od ineseguitività.

14.2 Fuori dai casi previsti dal paragrafo precedente, le Parti dovranno concordare di sostituire le disposizioni invalide, inefficaci od ineseguibili, con altre valide, efficaci ed eseguibili che recepiscano le sopravvenute previsioni normative.

ART. 15 ANNUNCI E COMUNICATI

15.1 Fatta eccezione per annunci o dichiarazioni che le Parti siano tenute ad effettuare per effetto di norme di legge od in conformità a disposizioni o regolamenti vincolanti per le medesime, le Parti si impegnano a dare massima visibilità e comunicazione alle attività realizzate in ottemperanza del presente accordo sui rispettivi siti e strumenti di comunicazione.

15.2 Le Parti si impegnano, altresì, ad attivare, con modalità condivise e concordate, sulla base di un piano di comunicazione proposto dal Commissariato, iniziative di comunicazione, media relation e informazione sulle attività congiunte prima e durante Expo Belgrado 2027.

ART. 16 RESPONSABILITÀ

16.1 La Regione/Provincia autonoma, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Commissario da qualsiasi richiesta, procedimento, azione, penali, perdite, costi, spese (inclusi costi per assistenza e spese legali e/o consulenze tecniche) o altre conseguenze dannose, per danni effettivamente subiti dal Commissariato che siano l'effetto delle attività effettuate dalla Regione ai sensi del presente Accordo.

ART. 17**DIVIETO DI ACCORDI INCOMPATIBILI**

17.1 Ciascuna Parte si obbliga a non sottoscrivere accordi con terze parti e a non porre in essere qualsiasi altra azione che risulti in contrasto o incompatibile con i propri obblighi derivanti dal presente accordo.

ART. 18**RISERVATEZZA**

18.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente accordo potrebbero comportare la necessità di scambiarsi reciprocamente informazioni aventi carattere riservato. Nel prosieguo del presente articolo le Parti potranno essere definite "Parte proprietaria" o "Parte destinataria" a seconda di chi nella circostanza metterà a disposizione dell'altra Parte tali informazioni.

18.2 Con l'espressione "Informazione Riservata", le Parti intendono qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsiasi notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, ed in particolare informazioni riguardanti le Parti relative a liste di clienti, dati relativi a clienti, informazioni contabili, informazioni riguardanti piani commerciali ed operazioni commerciali, attività amministrative, finanziarie, informazioni di dettaglio sulle strategie di commercializzazione quali business plan ed altri documenti simili, politiche di distribuzione, prezzi, fabbisogni, costi e ricavi relativi a singoli servizi, quantità di servizi erogati ai clienti.

18.3 Le Informazioni Riservate saranno ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla Parte destinataria e, se di natura tecnica, saranno in ogni caso considerate come informazioni facenti parte del patrimonio immateriale della Parte proprietaria. La Parte destinataria si impegna a non rendere note a terzi le Informazioni Riservate, usando lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere il proprio patrimonio.

18.4 La Parte destinataria, non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti che devono averne conoscenza ai fini dell'esecuzione del contratto. Resta inteso che gli obblighi di riservatezza oggetto del presente articolo si riferiscono esclusivamente alle Informazioni Riservate di cui le Parti verranno a conoscenza in pendenza del presente accordo.

18.5 Le Parti limiteranno la divulgazione delle informazioni riservate esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti e consulenti della Parte destinataria che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza dell'esecuzione dell'accordo, ed ai quali saranno date istruzioni dalla Parte destinataria di trattare le informazioni riservate in conformità al presente articolo.

18.6 Le suddette disposizioni non si applicheranno alle informazioni riservate:

- a) che siano già conosciute dalla Parte destinataria prima della loro comunicazione;
- b) che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte destinataria;
- c) che siano ottenute dalla Parte destinataria da un terzo in buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate;
- d) che siano elaborate da ciascuna Parte in modo completamente autonomo e indipendente;
- e) che la Parte destinataria sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza di una richiesta di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge o per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa. In tal caso la Parte destinataria darà tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte proprietaria;
- f) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte proprietaria.

18.7 Gli impegni di riservatezza di cui al presente articolo continueranno ad avere efficacia per due anni dopo la cessazione per qualsiasi causa del presente accordo.

ART. 19 DICHIARAZIONI E GARANZIE

19.1 Nella partecipazione al Padiglione Italia e all'evento Expo Belgrado 2027, nel godimento dello spazio, delle strutture e dei servizi concessi dal Padiglione Italia e nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, la Regione/Provincia autonoma dichiara per sé e per tutti i soggetti a qualunque titolo incaricati, da quest'ultimo, di operare in esecuzione del presente accordo, di agire nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge e di tutti i regolamenti a qualunque titolo applicabili all'evento espositivo Expo Belgrado 2027, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, prescrizioni tecniche, fiscali, ambientali, di igiene e sanitarie, nonché, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di legalità, salute e sicurezza del lavoro.

19.2 Le parti si impegnano a manlevare la controparte da qualsiasi responsabilità, costo, spesa o onere anche verso terzi addebitabili alle stesse, con piena estromissione della Controparte dagli eventuali giudizi che dovessero essere radicati nei confronti della medesima.

19.3 Inoltre, agli effetti del presente accordo, le Parti dichiarano e garantiscono che la stipula del presente accordo e l'adempimento delle relative obbligazioni non sono in conflitto, né determinano violazioni del proprio statuto, di contratti in essere, di leggi, di regolamenti o di provvedimenti di pubbliche autorità ad essa applicabili.

19.4 Le parti dichiarano e garantiscono che parteciperanno al Padiglione Italia ed a Expo Belgrado 2027 secondo le prescrizioni di cui al presente accordo. Tutte le misure, che secondo la particolarità, l'esperienza e la tecnica saranno necessarie per tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti, collaboratori e contraenti, nonché dei terzi e dei beni interessati dalle prestazioni di cui al presente accordo, saranno adottate dalle Parti che saranno tenute anche a manlevare la Controparte da qualsiasi responsabilità, costo, spesa o onere in proposito.

19.5 La Regione/Provincia autonoma garantisce il pieno e corretto svolgimento delle prestazioni, delle iniziative e delle attività da esso assunti per tutta la durata di Expo Belgrado 2027. In particolare, la Regione/Provincia autonoma sarà responsabile nei confronti del Commissario per eventuali problemi e/o per qualsivoglia interruzione e/o disfunzione delle prestazioni assunte imputabili a sua colpa e garantirà inoltre i contenuti tecnici e la sicurezza delle prestazioni, dei servizi o dei prodotti venduti secondo i termini e le modalità stabilite dal presente accordo.

19.6 La Regione/Provincia autonoma garantisce il pieno e corretto svolgimento delle prestazioni, delle iniziative e delle attività da esso assunti per tutta la durata di Expo Belgrado 2027.

ART. 20 SICUREZZA SUL LAVORO

20.1 Nell'esecuzione delle prestazioni concordate ed assunte ai sensi del presente accordo, le Parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie a garantire la sicurezza, la salute e l'incolumità dei propri dipendenti e, in generale, di tutte le persone addette alle prestazioni ed alle attività ivi previste, in ottemperanza a tutte le prescrizioni di legge applicabili, nonché alle specifiche richieste di Expo Belgrado 2027. A tal fine, le Parti sono tenute ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. La Regione/Provincia autonoma manleva e lascia indenne il Commissario di Sezione da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale, derivante da controversie, incidenti o altri eventi dannosi che dovessero verificarsi a carico di persone o cose a causa o per effetto dello svolgimento delle prestazioni e delle attività o iniziative da questa assunte in forza al presente accordo.

ART. 21

DISPOSIZIONI FINALI

21.1 Le Parti si impegnano ad individuare ed attivare, con modalità condivise e concordate, ulteriori forme di partecipazione della Regione in qualità di Partner del Commissario nell'ambito del Padiglione Italia e più in generale dell'Esposizione Internazionale Specializzata di Belgrado 2027.

ART. 22

LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

22.1 Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.

ART. 23

DISPOSIZIONI GENERALI

23.1 Del presente accordo saranno redatti tre originali, di cui ciascuna Parte conserverà un esemplare. Della stipulazione del presente accordo verrà data comunicazione sul sito del Commissariato.

Roma,

Il Presidente della Regione/Provincia autonoma

Il Commissario di Sezione Luca Gori

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. Proposta di delibera del AEC/DEL/2026/00016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	3	Altri fondi				
Titolo	2	spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza		5.367,00	
			previsione di cassa		5.367,00	
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Programma	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	50.000,00		
			previsione di cassa	50.000,00		
Totale Programma	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	residui presunti			
			previsione di competenza	50.000,00		
			previsione di cassa	50.000,00		
TOTALE MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	residui presunti			
			previsione di competenza	50.000,00	0,00	
			previsione di cassa	50.000,00		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti			
			previsione di competenza	50.000,00	5.367,00	
			previsione di cassa	50.000,00	5.367,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti			
			previsione di competenza	50.000,00	5.367,00	
			previsione di cassa	50.000,00	5.367,00	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO	II	Trasferimenti correnti				
Tipologia	105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			0,00
			residui presunti			
			previsione di competenza	0,00	32.110,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	32.110,00	0,00
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00			0,00
			residui presunti			
			previsione di competenza	0,00	12.523,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	12.523,00	0,00
TOTALE TITOLO	II	Trasferimenti correnti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	44.633,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	44.633,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti			
			previsione di competenza	0,00	44.633,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	44.633,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti			
			previsione di competenza	0,00	44.633,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	44.633,00	0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



Francesca Zampano
30.07.2026 13:25:53
GMT+02:00



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
AEC	DEL	2026	16	05.08.2026

PR FESR-FSE+21-27. AZIONE 1.10. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA A EXPO 2027 BELGRADO.
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART.15,L.N.241/90 TRA IL COMMISSARIO DI
SEZIONE PER L#ITALIA PER EXPO 2027 BELGRADO E LA REGIONE PUGLIA. ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 26 E PLURIEN.26-28, AI SENSI DELL#ART.51,C.2,D.LGS.N.118/11 E
SS.MM.II. DI €50.000,00.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento

E.Q.-PAOLINO GUARINI



**PAOLINO
GUARINI**



Firmato digitalmente da:
Stolfa Regina
Firmato il 06/08/2026 14:21
Seriale Certificato: 5833319
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

